



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare – del distretto della cantieristica presso l'avamposto est del Porto Canale.
	Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 102 del 3 giugno 2015, prorogato con D.M. n. 16 del 15 gennaio 2021
<i>Procedimento</i>	Condizione ambientale A) 6 Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii
<i>ID Fascicolo</i>	8497
<i>Proponente</i>	Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 523 del 22 luglio 2022

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 07/08/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 08/08/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica, ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 102 del 3 giugno 2015, prorogato con D. M. n. 16 del 15 gennaio 2021, dall'esito positivo subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni, relativo al "Progetto di realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare – del

distretto della cantieristica presso l'avamposto est del Porto Canale” presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA in particolare la prescrizione n. A.6 che recita: *“i progetti dei dragaggi di completamento delle profondità della darsena ai fini del riempimento sia della banchina Est che del molo Sud e il progetto esecutivo del completamento dei rilevati e delle opere di banchinamento, delle reti tecnologiche e delle pavimentazioni dei futuri piazzali, devono essere inviati al MATTM ai fini della verifica dell’ottemperanza;”* la cui verifica di ottemperanza è assegnata dal D.M. stesso al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la nota prot. n. 13378 del 6/06/2022, acquisita agli atti con prot. n. 70232/MITE del 6/06/2022, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alla citata condizione ambientale ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, inviando apposita documentazione.

VISTA la nota prot. 72753/MITE del 10/06/2022 con cui la Divisione V della Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica, presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA;

ACQUISITO il parere parere n.40/2020 del Consiglio Superiore dei LL.PP., sull’ATF relativo all’approfondimento dei fondali della darsena del Distretto della Cantieristica dalla -5,00 m alla -7,00 m, trasmesso dal proponente con nota prot, 16428 del 5/07/2022, acquisita con prot. 83682/MITE del 5/07/2022, citato nel parere CTVA, nel quale viene riportato che *“dal punto di vista ambientale, gli aspetti legati all’attività di dragaggio sono stati già valutati nell’ambito del Procedimento di VIA conclusosi con Decreto VIA n. 102 del 03/06/2015 dall’esito positivo con prescrizioni, i cui termini di validità sono stati prorogati fino al 30/09/2025 con DM 16/2021. Il progetto in esame comporta la variazione dell’approfondimento dei fondali del canale di accesso dalla -5.00 m alla -7.00 m con conseguente 180.000 m3 di sedimenti in più da gestire rispetto al progetto valutato. Le modalità di gestione sono però analoghe e prevedono il conferimento dei suddetti sedimenti in cassa di colmata la cui capienza ne consente la messa a dimora. I sedimenti sono stati analizzati ai sensi del DM 173/2016 e sono risultati idonei al conferimento in cassa di colmata. Le condizioni ambientali del Decreto VIA dovranno essere ottemperate presso il MITE tenendo conto dell’intervenuta modifica progettuale”*;

ACQUISITO il parere n. 523 del 22 luglio 2022 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, assunto con prot. 94588/MiTE del 29 luglio 2022 costituito da n. 10 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS - Sottocommissione VIA:

“Considerato che

- *Il progetto delle opere a mare prevede, altresì, l’apertura di uno varco di circa 80 m sul molo di levante, per realizzare un accesso indipendente per le imbarcazioni dirette alla nuova darsena, ed il dragaggio del canale di accesso e della fascia avampostuale per una larghezza di 100 m sino alla profondità di -5 m;*
- *[...]*

- nel progetto definitivo sottoposto a procedura di proroga della VIA nell'anno 2020 (e successivamente appaltato) sono state inserite le modifiche strutturali necessarie per consentire il maggior approfondimento dei fondali, che hanno riguardato una parte della banchina di riva – tratto A1 (con l'incremento della profondità di infissione delle palancole) e l'arretramento del pennello sud per garantire la corretta larghezza dell'imboccatura portuale;
- il dragaggio alla -7,00 m, invece, non è stato inserito nel progetto appaltato, in quanto detta profondità non era conforme alle previsioni del Piano Regolatore Portuale, cui pertanto era necessario apportare, preliminarmente al predetto dragaggio, una modifica;

CONSIDERATO E VALUTATO che:

- la relazione generale riguarda l'approfondimento dei fondali del canale di accesso al Distretto della Cantieristica dalla -5,00 m alla -7,00 m s.l.m.m.;
- come si evince dal parere del CSLP il progetto di dragaggio prevederà esclusivamente l'approfondimento del canale di accesso al Distretto della Cantieristica (della larghezza di 60 m) dalla -5,00 m alla -7,00 m, con ingresso dall'imboccatura del Porto Canale. Detto dragaggio comporterà la movimentazione di circa 180.000 m³. Dalla caratterizzazione dei materiali ex DM 173/2016 è emerso che gli stessi risultano di classe A, B e C e, pertanto, possono essere depositati nelle casse di colmata previste nel progetto delle opere a mare del Distretto della Cantieristica, che hanno una capienza sufficiente (superiore a 220.000 m³). Il dragaggio delle scarpate di raccordo con i fondali naturali sarà previsto con pendenza 5/1, in analogia a quanto già previsto nel progetto delle opere a mare del Distretto della Cantieristica per il dragaggio alla profondità di -5,00 m. Il materiale proveniente dall'ulteriore dragaggio (per una quantità di 180.000 m³) potrà essere depositato nelle vasche di colmata della banchina sud (che avranno una capienza complessiva di oltre 220.000 m³), tenuto conto che la vasca della banchina est sarà già riempita col materiale proveniente dal dragaggio alla -5,00 m previsto nel progetto;
- la documentazione non contiene però i progetti dei dragaggi di completamento delle profondità della darsena ai fini del riempimento sia della banchina Est che del molo Sud richiesti ai fini della verifica dell'ottemperanza in questione;
- la condizione ambientale inoltre prevede anche l'invio del progetto esecutivo del completamento dei rilevati e delle opere di banchina mento nonché delle reti tecnologiche e della pavimentazione dei futuri piazzali; ad ogni modo, il Proponente ha evidenziato nella condizione ambientale solo i progetti dei dragaggi e nulla vieta lo svolgimento delle verifiche per stralci progettuali;

VALUTATO che per quanto sopra, la condizione ambientale n. A) 6, al momento, è da ritenersi non ottemperata in quanto il Proponente dovrà presentare i progetti dei dragaggi;

PRESO ATTO sia dell'esito delle caratterizzazioni effettuate dal Proponente sia del parere del CSLP che permettono di identificare una modifica non sostanziale dal punto di vista dell'impatto ambientale;

VALUTATO infine che quanto proposto dal Proponente costituisce una modifica progettuale per la quale è necessario che la Direzione definisca l'ambito procedimentale più adatto per le necessarie valutazioni ambientali;"

ha ritenuto non ottemperata la condizione ambientale n. A) 6 del D.M. n. 102 del 3 giugno 2021, prorogato con D.M. n. 16 del 15 gennaio 2021, in quanto il Proponente dovrà presentare i progetti dei dragaggi;

PRESO ATTO che, come si evince dal sopraccitato parere della CTVA, rispetto a quanto espresso nel progetto sopraccitato, il Proponente ha proposto una modifica progettuale tale per cui la profondità di dragaggio prevista passerà da – 5 m. a -7 m. al fine di permettere l'accesso all'area ai megayacht fino a 100 m.;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso e delle valutazioni ambientali espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, sia condivisibile quanto espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e che pertanto la modifica progettuale che comporta l'approfondimento del dragaggio da – 5 m. a -7 m non necessita di essere sottoposta ad ulteriori procedure di valutazione ambientale, ferma restando la necessità di ottemperare alle prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 102 del 3 giugno 2015 e nel provvedimento di proroga D. M. n. 16 del 15 gennaio 2021 e che il progetto di dragaggio come modificato debba essere valutato nell'ambito della prescrizione A 6);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Claudia Pieri ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopraccitato e sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla condizione ambientale n. A6 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 102 del 3 giugno 2021, prorogato con D.M. n. 16 del 15 gennaio 2021, relativo al "Progetto di realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare – del distretto della cantieristica presso l'avamposto est del Porto Canale", sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente;

DETERMINA

La condizione ambientale n. A) 6 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 102 del 3 giugno 2021 prorogato con D.M. n. 16 del 15 gennaio 2021, relativo al "Progetto di realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare – del distretto della cantieristica presso l'avamposto est del Porto Canale" non è ottemperata;

la modifica progettuale che comporta l'approfondimento del dragaggio da – 5 m. a -7 m. non necessita di essere sottoposta ad ulteriori procedure di valutazione ambientale, ferma restando la necessità di ottemperare alle prescrizioni contenute nel Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 102 del 3 giugno 2015 e nel provvedimento di proroga D. M. n. 16 del 15 gennaio 2021, con particolare riferimento alle prescrizioni relative alla fase *ante operam* propedeutiche all'esecuzione dei dragaggi.

Ai fini della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale in argomento, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio della verifica stessa entro i termini stabiliti dal

provvedimento di compatibilità ambientale, allegando il progetto di dragaggio comprendente la modifica dell'approfondimento da -7 a -2.

Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.mite.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)